



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 18 DEL 19/01/2021

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE EX ART. 4 C. 1 D.L. 119/2018 - IMPEGNO DI SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO IMU

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO l'art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018 che ha previsto l'annullamento automatico dei debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), presentavano un importo residuo fino a mille euro, ponendo a carico dell'ente creditore, come nel caso di inesigibilità, le spese sostenute dall'agente della riscossione per le procedure esecutive effettuate nei confronti del debitore e per la notifica della cartella di pagamento;

CONSIDERATO che con specifico riguardo alle spese esecutive, il comma 3 del citato art. 4 ha previsto che "il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1 [...]" sia effettuato "a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali";

CONSIDERATO INVECE che l'art. 4 del D.L. 119/2018 non contiene una specifica disciplina per le modalità di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento relative ai debiti oggetto di annullamento automatico, ne deriva che, trovando applicazione la previsione normativa dell'art. 17 c. 4 del D.Lgs. 112/99, l'ente creditore deve rimborsare tali ultime spese in unica soluzione, a ricezione della relativa istanza;

VISTA la richiesta Prot. n. 2020-ADERISC-4569971-41846, pervenuta in data 22 dicembre 2020 e registrata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 41975/2020, allegata alla presente Determinazione Dirigenziale;

RITENUTO di procedere all'impegno della spesa relativa al rimborso del complessivo ammontare di euro 1.525,14 riferito alle spese di notifica afferenti ai carichi affidati dal Comune di Cattolica agli agenti della riscossione dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2010 (salvo quelli relativi agli ambiti territoriali della Regione Siciliana) e successivamente annullati per effetto delle previsioni normative di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.525,14 sul capitolo 730.003 “Spese di tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi di riscossione di tributi e altre entrate patrimoniali”, del bilancio 2021, codice siope 1.03.02.03.999 “altri aggi di riscossione n.a.c.”;
- 2) di stabilire che il rimborso dovrà essere corrisposto con bonifico su conto intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA – IBAN IT71C0200805364000101166647 avendo cura di riportare nella causale la seguente indicazione: “codice ente 41846 – rimborso spese di notifica su partite annullate ex art. 4 c. 1 D.L. 119/2018 – RS20-12873”;
- 3) di individuare nella persona della dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 1, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 19/01/2021

Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)